



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 36 DEL 01/07/2013

OGGETTO:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE CIRCOLAZIONE IL GIORNO 7 LUGLIO 2013 DALLE ORE 10.30 SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PODISTICA E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 12.30 NELLE SOTTOSTANTI VIE E PIAZZE: PARTENZA: PIAZZA STATUTO, SOTTO PASSO VEICOLARE DI VIA MEDAIL, VIA MEDAIL, VIA GIOLITTI, VIA TRE CROCI, PASSEGGIATA DEL CANALE, ATTRAVERSAMENTO S.P.216, BORGATA LES ARNAUDS, FRAZIONE MELEZET, LUNGO DORA MELEZET, BRGATA LES AARNAUDS, VIA CAMPO PRINCIPE, VIA HOTEL RIVE', PIAZZALE QUADRIPOSTO CAMPO SMITH, RIENTRO VIALE DELLA VITTORIA, ATTRAVERSAMENTO S.P. 216, VIA STAZIONE, SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA MEDAIL, ARRIVO: PIAZZA STATUTO.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Considerato che il giorno 7 luglio 2013 si svolgerà a Bardonecchia, una manifestazione sportiva amatoriale, organizzata dalla società "Free Action s.n.c di M. Biazzì & C"., in collaborazione con la Podistica None A.S.D. e la Pro Loco di Bardonecchia, denominata "BARDONECCHIA RUN AROUND" consistente in una corsa podistica non competitiva che partenza ed arrivo Piazza Statuto percorrendo le vie del paese;

Preso atto della richiesta presentata in data 20/06/2013 dal Signor Sig. Giglia Davide nato a Torino il 16/09/1978 residente a Torino Via Ormea n. 164/D nell'interesse e per conto dell'Associazione "Free Action s.n.c. di M. Biazzì & C " intesa ad ottenere provvedimenti temporanei di modifica viabilità ed autorizzazione;

Rilevato che l'evento sportivo interesserà numerose strade e piazze ricadenti nel territorio urbano del Comune di Bardonecchia e che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento dello stesso;

Visto il nulla osta per manifestazione sportiva rilasciato dalla Provincia di Torino in data 21 giugno 2013 ed acclarato al protocollo del Comune col n.8761;

Ritenuto opportuno, per una buona riuscita della manifestazione, per motivi di sicurezza dei partecipanti e della circolazione, accogliere la richiesta degli organizzatori ed adottare provvedimenti temporanei di modifica della viabilità;

Acclarato che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere amatoriale per la quale si prevede una numerosa partecipazione di persone;

Visti gli art. li 5,7,9 e 190 del D.lgs. 285/92 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 495/92;

Visto il D.P.R. 610/96;

Visto il D.lgs. 267/00;

Ritenuto che, per quanto di competenza, nulla-osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate, da parte degli *organizzatori le prescrizioni e gli adempimenti di seguito elencati*;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale:

CHE IL GIORNO 7 LUGLIO 2013 DALLE ORE 10.30 SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA PODISTICA E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 12.30 NELLE SOTTOSTANTI VIE E PIAZZE:

Partenza: Piazza Statuto, sotto passo veicolare di via Medail, via Medail, via Giolitti, via Tre Croci, Passeggiata del canale, attraversamento S.P.216, Borgata Les Arnauds, Frazione Melezet, Lungo Dora Melezet, Brgata Les Arnauds, via Campo Principe, via Hotel rive', piazzale quadriposto Campo Smith, rientro Viale della Vittoria, attraversamento S.P. 216, via Stazione, sottopasso veicolare di via Medail, **arrivo:** Piazza Statuto.

siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI;

DISPONE

che il sig. Giglia Davide, in qualità di legale rappresentante della società organizzatrice adotti tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal C.d. S. (D. Lgs. 285/92) e dal suo Regolamento di esecuzione ed in particolare:

1. dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
2. dalle strade laterali al percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti;
3. in ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata necessaria al transito dei partecipanti;
4. prima e durante la manifestazione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organizzazione, una costante vigilanza dell'area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità della strada e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli impedimenti per i partecipanti;
5. i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione ed agli stessi partecipanti;
6. dovrà altresì essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della corsa al fine di avvisare e presegnalare agli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco l'evento in atto ed il sopraggiungere dei partecipanti, nonché di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza;
7. nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, il personale dovrà essere munito di idonei indumenti rifrangenti che li rendano facilmente e sicuramente avvistabili, dai conducenti dei veicoli.
8. l'organizzazione dovrà garantire, ove necessario, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia del corteo in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e fine manifestazione;
9. dovrà essere impedito ai partecipanti ed all'eventuale pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;
10. dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti. Eventuali danni dovranno essere segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;
11. dovranno essere rimossi, al termine della manifestazione, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati lungo il percorso dell'evento, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

L'efficacia della presente Ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

- venga assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno una Ambulanza;
- l'organizzazione assuma ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevi il comune di Bardonecchia, nonché qualsiasi rappresentante, incaricato, funzionario o collaboratore, da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso il personale di ausilio incaricato dall'organizzatore), dagli spettatori o dagli altri utenti della strada;
- si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguente alla manifestazione;
- in ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti di terzi con espresso obbligo dell'organizzazione di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati competenti uffici comunali, tutti i

danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della manifestazione, salve le impregiudicate eventuali sanzioni amministrative civili e penali.

Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18/03/1931 n. 773) e del R.D. 635/1940, in particolare quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

Si sottolinea fin d'ora, che l'Ufficio di Polizia locale non è in grado di poter assicurare, con proprio personale, un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di sicurezza al fine di porre in essere quanto sopra prescritto.

Per i trasgressori alla presente Ordinanza, troverà quanto disposto dal D.lgs. 285/92.

Il personale dell'Ufficio Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'art 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n°241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

In relazione al disposto dell' art 37 comma 3 del D Lgs n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art 74 del Regolamento emanato con DPR 295/1992.

Del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Rossa Odilia in qualità di responsabile dell'Area Vigilanza.

**Il Responsabile del Servizio
Vice Caomm. Odilia ROSSA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 1° luglio 2013

Registro Pubblicazioni n. 842

Il Responsabile dell'Albo